

## VERBALE DI ACCORDO

Oggi 21 giugno 1963, si sono riuniti presso la Sede dell'Euroconserve SpA di Medolla i signori Jacques SPADIN, Jean VANDENABEELE, SPOTTI Dott. Bruno per la Direzione ed i Sigg.ri PRANDINI Vittorio, BENATTO Ferdinando assistiti dalla Sig.ra BRUINI Carmen per la CGIL, ABLETTI William, TREVISANI M<sup>o</sup> Celso assistiti dalla Sig.na GELATI Maria per la CISL, sig. CASARI Arrigo, DIEGOLI Franco assistiti dal Sig. BELLODI Rag. Wainer per la UIL per procedere al rinnovo dello accordo integrativo aziendale scaduto il 30 aprile 1963. Dopo ampia discussione le parti hanno convenuto quanto segue:

1°) In base alle richieste avanzate delle Organizzazioni Sindacali la Direzione si impegna ad integrazione del vestiario previsto dal CCNL (vestiario che per disposizione della Direzione stessa deve essere sempre pulito e quindi rinnovato, conforme alle necessità e norme igieniche richieste dalle lavorazioni alimentari) di corrispondere, come indennità vestiario e pulizia vestiario £.4000.= mensili a tutti i dipendenti, operai e intermedi esclusi coloro che hanno stipulato accordi individuali superiori a £.100.000.= mensili, ed inoltre £.6.000 (seimila) mensili come rimborso spese di trasporto, in considerazione che lo Stabilimento si trova distante dal centro abitato, non è servito da mezzi pubblici di trasporto ed obbliga quindi gli operai a servirsi di propri mezzi di locomozione in quanto lo sviluppo delle lavorazioni richiede il l'ingaggio di operai dai centri limitrofi, con chilometraggio medio di otto Km., senza tener conto del disagio e del perditempo dovuto a detta distanza. Detta indennità si intende corrisposta mensilmente per operai che compiano almeno n°208 ore di lavoro mensili. Per quegli operai che compissero nel mese un numero di ore inferiore, le indennità verranno proporzionalmente diminuite. Le condizioni di miglior favore previste dall'accordo aziendale precedente che riguardano gli impiegati, rimangono invariate.

2°) L'Azienda si impegna di istituire nell'interno dello Stabilimento un bar ristorante. Resta inteso che la merce verrà venduta a prezzo di costo.

3°) In soprappiù della mercede la Azienda concederà al personale dipendente i propri prodotti al prezzo di costo dietro preventiva prenotazione e pagamento in contanti all'atto della consegna.

4°) Sarà svolta una revisione delle qualifiche dei dipendenti attraverso un esame tra Direzione e Sezioni Sindacali Aziendali.

5°) L'azienda si impegna di migliorare sempre più le condizioni di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.

In caso di infortunio e di malattia riconosciuta dallo INAM la cui durata superi i 25 giorni, l'Azienda corrisponderà direttamente a tutti i dipendenti a partire dal primo giorno fino al 60° giorno per la malattia, e a partire dal primo giorno e per tutto il periodo di assenza dal lavoro per gli infortuni, il salario medio di otto ore giornaliere, provvedendo ovviamente alla riscossione dell'indennità dovuta ai lavoratori dagli Istituti preposti.

6°) Concessione di un periodo di riposo pagato di mezz'ora durante i turni ad orario continuativo, sia di sei che di otto o di dieci ore e somministrazione, a spese dell'Azienda di una bevanda appropriata.

7°) Resta confermato che l'Azienda effettuerà la trattenuta dei contributi sindacali nella misura dello 1% sul salario globale di tutti i dipendenti, quando i dipendenti stessi abbiano dato il loro consenso attraverso l'Ufficio personale dell'azienda, la somma raccolta sarà di volta in volta ritirata dai rappresentanti sindacali.

8°) Si riconferma il riconoscimento da parte della Direzione delle Sezioni Sindacali Aziendali (CISL, CGIL, UIL) composte di tre membri fissi per tutto l'anno, riservando ad essi tutti i diritti dell'accordi precedente.

9°) Sia ai dipendenti che ai lavoratori avviati al lavoro dall'Ufficio di Collocamento su richiesta della Direzione che all'orario fissato non verranno immediatamente occupati sarà concesso, dopo aver accertato trattarsi di cause non dipendenti da forza maggiore, un premio di presenza di quattro ore lavorative.

10°) La Direzione dell'Azienda dichiara di voler evitare l'effettuazione di lavoro straordinario. Qualora però si dovesse effettuare lavoro straordinario, l'Azienda corrisponderà la maggiorazione prevista dal CCNL per tutte le ore lavorate oltre le otto giornaliere (da non confondere come media settimanale), sia nei periodi di punta che in quelli normali.

11°) Ai dipendenti addetti ai lavori di scarico di pomodoro verrà concesso un aumento di £.10 orarie.

12°) Al personale della squadra fissa che segue anche i lavori di campagna, oltre a corrispondere gli stessi diritti degli altri dipendenti, verrà concessa una maggiorazione di £.30 orarie.

13°) Agli impiegati sarà concessa, nei periodi fuori campagna, la settimana lavorativa corta, nel senso che sarà considerata non lavorativa la giornata del sabato, sempre che negli altri giorni della settimana siano recuperate le ore lavorative che precedentemente venivano effettuate al sabato.

14°) Il presente accordo ha la durata di anni UNO a partire dallo 1 maggio 1963 e scadrà il 30 aprile 1964. Sarà tacitamente rinnovato se una delle parti non provvederà a disdettarlo due mesi prima della scadenza.

Letto approvato e sottoscritto.

P. LA DIREZIONE

P. LA CGIL

P. LA CISL

P. LA UIL

Handwritten signatures and names for the P. LA DIREZIONE, P. LA CGIL, P. LA CISL, and P. LA UIL sections.